

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 14.02.2002)

Capo I LA CONVOCAZIONE

ARTICOLO 1 La convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede ordinaria del Consiglio comunale è la sala consiliare presso il municipio di Ravello.
3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.
4. In caso di impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta, gradatamente, dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano per età, purché interno al C.C., dal Consigliere di Maggioranza più anziano per età, dal Consigliere di Minoranza più anziano per età. L'assunzione della Presidenza non è obbligatoria; in caso di rinuncia deve essere fatta menzione nel verbale. In capo al Presidente di turno restano tutte le facoltà scaturenti dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 Consegna dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno"), deve essere effettuata a cura del Segretario, che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, all'indirizzo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. La consegna deve pervenire al Consigliere comunale: almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione per le sedute ordinarie, tre giorni liberi per quelle straordinarie. Per "liberi" si intendono i giorni in cui è possibile l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali per almeno quattro ore al giorno, senza il computo del giorno di notifica e di quello di celebrazione.
3. Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la consegna viene effettuata a mezzo del servizio postale; per il rispetto dei termini di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo cinque giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
5. Le dichiarazioni di recapito degli avvisi, redatte dal messo comunale, sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione dei Consiglieri.
6. In caso di sospensione della seduta, aggiornamento e rinvio dei residui argomenti all'o.d.g. ad altra seduta, la fissazione del luogo, dell'ora e degli argomenti comunicata ai presenti, come risultanti dal verbale prima della chiusura e previa annotazione sullo stesso, equivarrà a notifica ai consiglieri presenti e, pertanto, alcun altro avviso sarà loro dovuto, salvo che per eventuali integrazioni e/o modifiche. In tale caso, indipendentemente dal tipo di seduta, non dovrà più essere rispettato il termine minimo per la notifica

dell'avviso di convocazione per gli assenti che potranno essere informati anche a mezzo fonogramma o telegramma a cura del Segretario Comunale.

7. In caso di impossibilità di consegna dell'avviso da parte del Messo comunale al recapito del Consigliere come innanzi precisato, per assenza di persone idonee alla ricezione, lo stesso, reiterato inutilmente il tentativo a distanza di almeno quattro ore, provvederà: A) a lasciare all'uscio di casa apposito avviso di giacenza presso il comune di convocazione di C.C. indicando l'ora e la data delle due infruttuose visite ; B) alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione recante il nominativo del Consigliere; C) a spedire, appena possibile in funzione degli orari postali, a mezzo Raccomandata copia dell'avviso; D) a reiterare nei giorni successivi, e fino a quello precedente alla data di convocazione, il tentativo di consegna. In tale evenienza la data e l'ora dell'apposizione dell'avviso all'uscio di casa sarà considerata, a tutti gli effetti, quella di consegna dell'avviso di convocazione al Consigliere. Il Messo comunale è tenuto ad informare tempestivamente il Segretario comunale dell'avvio di tali procedure di consegna, redigendo apposita relazione che aggiornerà presso la segreteria comunale annotando di volta in volta i singoli passaggi eseguiti. In ogni caso e fino a prova di falso farà fede la relazione del Messo comunale, e alcun difetto di convocazione potrà essere sollevato dal Consigliere interessato o da chiunque avente diritto.

ARTICOLO 3

Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune almeno cinque giorni liberi prima della seduta ordinaria, e tre giorni liberi prima della seduta straordinaria.

2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario comunale o suo incaricato al momento dell'accertamento.

4. I Consiglieri Comunali che facciano richiesta scritta di trattazione di argomenti dovranno indicare nella medesima richiesta tutti i documenti che, a cura del Segretario Comunale, dovranno essere posti a corredo del fascicolo per la libera consultazione dei Consiglieri.

ARTICOLO 4

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché quelle inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, tutte le altre sono straordinarie.

2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Sindaco può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione urgente. In tal caso i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a ventiquattro ore, sia per la notifica dell'avviso che per il deposito degli atti.

4. Ove la convocazione avvenga ai sensi del precedente comma, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

5. Ove richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla data di deposito al Segretario comunale della richiesta scritta, inserendo nell'o.d.g. obbligatoriamente tutti gli argomenti richiesti per la trattazione, se di competenza del Consiglio. Eventuali esclusioni di argomenti per incompetenza dell'organo, saranno comunicati agli interessati a cura del Segretario comunale che dovrà rendere ai richiedenti parere scritto in tal senso.

6. Se previsto ed indicato nell'avviso di convocazione, il Consiglio potrà trattare argomenti anche in sedute di seconda convocazione. In ogni caso fra la prima convocazione e la seconda dovranno trascorrere almeno ventiquattro ore.

ARTICOLO 5

Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute, se non diversamente richiesto dalla legge per la trattazione di determinati argomenti, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con esclusione dal computo del Sindaco per le sedute di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti per quelle in seconda convocazione
2. Il numero legale, verificato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti dei votanti.
4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del terzo comma.
5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

ARTICOLO 6

Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia decorsa infruttuosamente mezza ora (30') da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con gli avvisi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omissis l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.
3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

ARTICOLO 7

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone, non appartenenti al Consiglio, determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

ARTICOLO 8

La designazione degli scrutatori

1. Prima di ciascuna votazione scritta il Sindaco designa due scrutatori, di cui uno fra i Consiglieri di Maggioranza ed uno fra i Consiglieri di Minoranza, i quali hanno il compito di verificare le schede di votazione, distribuirle, raccoglierle, assistere a tutte le operazioni di scrutinio e assicurare la regolarità di tutte le operazioni di voto. I Consiglieri designati non possono opporre rifiuto.

Capo II

L'ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLO 9

La redazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere allegato all'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno può essere affissa negli esercizi pubblici e nelle bacheche in disponibilità del Comune e consegnata agli organi di stampa locali.
3. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 10

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dall'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento da parte del Sindaco dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Capo III La Discussione

Articolo 11 La direzione

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno, stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si è iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.
2. Il componente del Consiglio Comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione normalmente senza limitazione di tempo e senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
3. Il Sindaco, anche su mozione d'un singolo Consigliere, può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri comunali, e/o l'interruzione dell'intervento in corso, in caso di atteggiamenti ostruzionistici e pretestuosi dei Consiglieri. La limitazione e/o l'interruzione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. In ogni caso l'intervento dei Capigruppo deve godere di un tempo minimo di intervento non inferiore ai cinque minuti.
4. Nel caso in cui è all'esame un argomento suddiviso in più punti o articoli la discussione viene preventivamente disciplinata dal Consiglio stesso su proposta del Sindaco, se il Consiglio si determina per la discussione complessiva dell'argomento, il limite del comma precedente viene elevato a dieci minuti.
5. E' facoltà dei Gruppi Consiliari delegare il solo Capogruppo o altro consigliere per un intervento unico, in tale caso il limite del comma 3. viene elevato a dieci minuti.
6. E' facoltà del Sindaco ritirare dall'o.d.g. qualsiasi argomento senza alcun obbligo di motivazione, ad eccezione degli argomenti richiesti dai Consiglieri ai sensi dello statuto e del presente regolamento. Dei singoli ritiri sarà dato atto nel verbale relativo all'argomento posto all'o.d.g.

ARTICOLO 12

Il comportamento dei consiglieri

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea, evitando di porre in essere qualsiasi atteggiamento o azione che possa arrecare disturbo al corretto svolgimento dei lavori.
2. È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione, è vietato altresì l'uso del telefonino. Per particolari esigenze il Consigliere potrà richiedere al Sindaco preventiva autorizzazione per tenere apparecchi telefonici accesi in attesa.

3. Il Consigliere deve evitare di rivolgere il suo intervento direttamente ad altri membri del Consiglio ed avviare con essi un dibattito. Tutti gli interventi dovranno essere rivolti al Sindaco con riferimenti indiretti agli interventi degli altri Consiglieri. E' assolutamente vietato ai Consiglieri di rivolgersi al pubblico presente in sala.
4. E' assolutamente vietata l'interruzione del Consigliere che tiene un intervento da parte di chiunque, ad eccezione del Sindaco che può interrompere qualsiasi intervento per richiami, inviti, precisazioni, per assicurare il rispetto della legge e dei regolamenti e per tenere alto il decoro del consesso.
5. Ove queste disposizioni non vengano rispettate, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento censurato persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con 1' indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
6. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire per tutta la durata della trattazione dell'argomento all'o.d.g.
7. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.
8. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale delle sedute dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.
9. Nel caso in cui il rinvio della seduta comporta un grave danno per il Comune per la mancata adozione dei provvedimenti all'esame dell'o.d.g., o la inottemperanza a scadenze previste da Leggi e dallo Statuto Comunale, il Sindaco può disporre, sentiti i capigruppo, previa sospensione della seduta, l'allontanamento del Consigliere Comunale dall'aula avvalendosi della forza pubblica.
10. Il Consigliere Comunale è tenuto a dichiarare prima della discussione l'eventuale situazione di conflitto di interessi con l'argomento posto all'ordine del giorno e, di conseguenza, ad allontanarsi dall'aula, dandone comunicazione al Sindaco che disporrà per l'annotazione sul verbale della seduta.
11. Il Consigliere, per tutta la durata del Consiglio, deve rimanere al proprio posto evitando di muoversi all'interno della sala, in caso di allontanamento dalla stessa e/o di entrata nel corso dei lavori è tenuto a darne comunicazione al Segretario perché ne prenda nota nel verbale.

ARTICOLO 13

La verbalizzazione

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, consegnando al Segretario copia del testo o, per interventi brevi e previa autorizzazione del Sindaco, dettandone il contenuto al Segretario Comunale.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.
4. L'uso di apparecchiature di registrazione e/o trasmissione audio e video, durante le sedute di Consiglio Comunale, anche da parte di estranei al Consiglio, deve essere richiesto e preventivamente autorizzato dal Sindaco che può anche opporre diniego sentiti i Capigruppo.

ARTICOLO 14

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

1. I verbali delle sedute precedenti saranno portati all'esame del Consiglio Comunale per la lettura, approvazione e/o integrazione, solo su richiesta motivata anche di un solo consigliere.
2. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei verbali senza che alcun Consigliere ne abbia richiesto il riesame nel primo Consiglio Comunale utile successivo alla richiesta, gli stessi saranno a tutti gli effetti considerati fedeli ed approvati.

ARTICOLO 15

La dichiarazione di voto

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una sintetica dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente e contenuta in due minuti.
2. I singoli Consiglieri potranno differenziare le loro posizioni o motivazioni di voto rispetto al Capogruppo con dichiarazioni di voto contenute in un minuto.

ARTICOLO 16

L'audizione di esperti

1. Alla trattazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere ammessa la partecipazione di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco.
3. È vietato ai Consiglieri proporre direttamente domande all'esperto, del pari è vietato ogni contraddittorio tra Consiglieri ed esperto. Ogni richiesta di chiarimento deve essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.
4. In nessun caso l'esperto potrà rivolgere appelli diretti per l'espressione del voto finale da parte dei consiglieri. L'intervento dell'esperto, per tempi e modalità, sarà regolato dal Sindaco.

Capo IV

I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 17

I Gruppi consiliari

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari formati da almeno due componenti.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo, secondo lo Statuto Comunale vigente.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.
7. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattr'ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

ARTICOLO 18

La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od Organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, unitamente all'avviso di convocazione del C.C. trasmette ai Consiglieri l'invito a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere e a darne comunicazione all'inizio della trattazione dell'argomento. In tale caso la designazione avverrà per alzata di mano.
2. Ove non vi sia accordo nei gruppi, o a richiesta anche di un solo Consigliere, si procederà alla designazione con votazioni separate fra i gruppi e, per il gruppo all'interno del quale non vi è accordo, a scrutinio segreto

Capo V

GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

ARTICOLO 19

Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con singole delibere, Commissioni Consiliari ai sensi dell'art. 13 dello statuto. Nella stessa delibera di istituzione saranno determinati: i poteri, la durata, la composizione, le modalità di funzionamento, e tutto quanto utile al corretto funzionamento delle stesse. La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse di bilancio, garantirà la copertura economica per le spese eventualmente occorrenti per il funzionamento delle commissioni, così come individuate dal C.C., ferma restando la gratuità della partecipazione dei Consiglieri comunali.
2. Il Consiglio Comunale può assegnare alla Conferenza Permanente dei Capigruppo così come regolamentata dallo statuto, anche funzione di Commissione Consiliare su specifici temi o settori. In tal caso la Conferenza potrà avvalersi anche del contributo di esperti.

ARTICOLO 20

Le interrogazioni

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta o orale.
3. All'interrogazione scritta, consegnata al protocollo del comune, il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta o orale, senza ritardo e comunque entro le due sedute del Consiglio comunale immediatamente successive alla data di presentazione della stessa.
4. L'interrogazione orale viene proposta in apertura della seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro le due sedute del Consiglio comunale immediatamente successive. Ogni consigliere non potrà proporre più di una interrogazione orale per seduta. Sia l'interrogazione orale che la eventuale risposta orale, saranno trascritte a cura del Segretario Comunale nel verbale della seduta relativo al primo argomento posto all'o.d.g.

ARTICOLO 21

Le interpellanze

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
- 2 Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

ARTICOLO 22

Le mozioni

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta che, nel caso in cui richiami il rispetto delle leggi e dei regolamenti, il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea per darvi o meno accogliamento; negli altri casi è facoltà del Sindaco accoglierla o rigettarla.

Capo VI LA VOTAZIONE

ARTICOLO 23

La votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione. In caso di più proposte il Sindaco decide in quale ordine metterle ai voti, se l'approvazione di una proposta esclude di fatto le o l'altra proposta formulata, non si procede alla votazione delle rimanenti, relegandole alla sola citazione in verbale.

2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta dal Sindaco, fermo che la votazione deve essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.

3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, se il dubbio permane si procede alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 24

L'astensione degli interessati

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione.

2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

ARTICOLO 25

La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.

2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.

3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e rinvia l'argomento ad altra seduta.

4. Si applicano in tal caso le disposizioni del precedente articolo 12. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

Capo VII
LA CHIUSURA DELLA SEDUTA

ARTICOLO 26
Chiusura della seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti, e negli altri casi previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento.
2. E' facoltà del Sindaco, sentiti i capigruppo, previa sospensione della seduta, dichiarare chiusa la seduta in tutti i casi in cui ritiene che non sussistano le condizioni per un regolare e corretto svolgimento della seduta, senza bisogno di doverlo motivare a verbale.
3. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo deperimento dalla seduta in corso.

Capo VIII
NORME FINALI

ARTICOLO 27

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, per ogni e qualsiasi controversia sull'interpretazione autentica del presente regolamento, il Consiglio Comunale, a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, può determinarsi, a maggioranza assoluta dei presenti, seduta stante e con applicabilità immediata della determinazione approvata. La richiesta come innanzi formulata equivale a mozione d'ordine.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottate in contrasto con il presente regolamento.